



Comune di San Pietro Mosezzo

C.A.P. 28060 – Via Marinone, 13

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 22.06.2015

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DI ALBERI, ARBUSTI O SIEPI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA Linea NOVARA – BIELLA e Linea VIGNALE – VARALLO S. E RIDUZIONE PERICOLO DI INCENDI IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 753/1980

IL SINDACO

Premesso che l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dispone che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica;
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto;

Visto l'articolo 52 del D.P.R. 753/1980 che dispone: *"Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.omissis...."*

Visto l'articolo 55 del D.P.R. 753/1980 che dispone: *"I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.omissis..."*

Visto l'articolo 48 del D.P.R. 753/1980 che dispone *"E' vietato dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze ... omissis ..."*

Visto l'art. 56 del D.P.R. 753/1980 che prescrive il divieto di realizzare depositi di materiali combustibili (cumuli di legname, paglia, fieno, ecc.) a meno di m. 20 dalla sede ferroviaria.

Vista la nota di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Direzione Territoriale Produzione Torino, prot. n. RFI-DPR-DTP_TO.GOT.UNEVA0011\P\2015\2276 del 08.06.2015, pervenuta al protocollo comunale n. 4397 in data 12/06/2015, con la quale si richiede l'emissione di una Ordinanza sindacale contingibile ed urgente con l'imposizione dell'obbligo, a carico:

- dei privati confinanti con la sede ferroviaria, del taglio degli alberi, degli arbusti o delle siepi che possano, in caso di caduta per effetto di eventi meteo, interferire con l'infrastruttura, creando condizioni di possibile pericolo per la pubblica incolumità nonché interruzione di pubblico servizio;
- dei proprietari dei fondi agricoli confinanti con la sede ferroviaria il divieto, stabilito dagli artt. 48 e 56 del citato D.P.R., di dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie, nonché di realizzare depositi di materiali combustibili (cumuli di legname, paglia, fieno, ecc.) a meno di m. 20 dalla sede ferroviaria.

Visto lo Statuto comunale.

ORDINA

- A tutti i proprietari dei terreni confinanti con la sede ferroviaria, linea Novara – Biella e linea Vignale – Varallo S., nel tratto ricadente nel territorio del Comune di San Pietro Mosezzo, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per l'infrastruttura ferroviaria, provvedendo al taglio degli alberi, degli arbusti o delle siepi che possano, in caso di caduta, creare pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario.
- A tutti i proprietari dei fondi agricoli confinanti con la sede ferroviaria il divieto, stabilito dagli artt. 48 e 56 del citato D.P.R., di dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie, nonché di realizzare depositi di materiali combustibili (cumuli di legname, paglia, fieno, ecc.) a meno di m. 20 dalla sede ferroviaria.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune di San Pietro Mosezzo (<http://www.comune.sanpietromosezzo.no.it>)
- trasmessa alla Prefettura di Novara;
- trasmessa alla RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale;
- divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli art. 38 e 63 del D.P.R. 753/80 e s.m.i., salvi e non pregiudicati i provvedimenti di cui all'art. 650 del Codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Pietro Mosezzo.

I proprietari saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone o cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

San Pietro Mosezzo, lì 22.06.2015

IL SINDACO
(f.to Mauro Degregori)